

ALLEGATO 1 – PIANO

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Codogno si sostanzia in quanto segue (rinviando per il dettaglio all'Allegato 2):

- per ASMU SRL, la prospettiva di cessione dell'intera partecipazione entro il 31.12.2015;
- per EAL SpA, la cessione (già in corso) delle partecipazioni detenute da quest'ultima, con percorso destinato ragionevolmente a concludersi entro il 31.12.2015;
- per ASM SpA, iniziale perseguimento (per il 2015) di obiettivi di riduzione dei costi degli organi di amministrazione controllo, nonché dei costi totali della produzione;
- per SAL SpA, compatibilmente con la dimensione della partecipazione detenuta dal Comune, presidio e proposta di riduzione dei costi degli organi di amministrazione e controllo, nonché dei costi operativi aziendali.
- per SOGIR, la prospettiva di gestione del ciclo dei rifiuti per il territorio provinciale, anche con integrazione del ramo aziendale attualmente in capo ad ASM SpA.

ALLEGATO 2 – RELAZIONE

Le **società** in cui il Comune di Codogno detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Azienda Servizi Municipalizzati (ASM Codogno) SpA;
- 2) Società Acqua Lodigiana (SAL) SpA;
- 3) SOGIR SRL;
- 4) ASMU SRL;
- 5) (a) Energia Ambiente Lodigiana (EAL) SpA; (b) Bellisolina SRL, EAL Compost SRL, Ecoadda SRL.

La società sub 1) è a partecipazione diretta comunale (socio pubblico di maggioranza il solo Comune di Codogno) e mista pubblico – privato.

La società sub 2) è interamente pubblica ed a partecipazione diretta, con capitale frazionato, di più Enti.

La società sub 3) è interamente pubblica e (ad oggi) a partecipazione indiretta (per il Comune di Codogno, attraverso EAL SpA, di cui al numero 5a della presente relazione), con capitale frazionato, di più Enti.

La società sub 4) è a partecipazione indiretta comunale (socio pubblico di maggioranza il solo Comune di Codogno, attraverso ASM SpA che ne detiene l'intera partecipazione) e mista pubblico – privato.

La società sub 5a) è interamente pubblica ed a partecipazione diretta, con capitale frazionato, di più Enti; le società sub 5b) sono miste pubblico – privato, con EAL SpA quale socio di minoranza pubblica.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali **informazioni** di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono riportate nella tabella allegata.

Come indicato dalle premesse della deliberazione di Consiglio Comunale cui la presente relazione è allegata (in cui è richiamato il contenuto dell'art.1, c.612 Legge 190 / 2014), gli

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / partecipazione societaria vengono sottoposte a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e)
 - i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
 - ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) ASM CODOGNO SPA

a)

Il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi di interesse generale (quali sono il ciclo dei rifiuti ex LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006, la distribuzione del gas ex art.14 DLgs 164 / 2000, gestiti da ASM).

Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011 come modificato dall'art.1, c.609 Legge 190 / 2014 in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da parte della Regione Lombardia; peraltro la società SOGIR SRL, di cui al successivo numero 3) della presente relazione (ad oggi partecipata indirettamente dal Comune di Codogno attraverso la partecipata diretta EAL, ma in prospettiva futura partecipata direttamente dal Comune stesso) è la società veicolo di un progetto ad ampia base multicomunale, cui tutti o numerosi Enti del lodigiano dovrebbero affidare il ciclo dei rifiuti, in auspicabile coerenza con il delineato quadro di svolgimento per ambiti ottimali; pertanto, in prospettiva, il ramo aziendale di ASM SpA afferente il ciclo dei rifiuti dovrebbe migrare verso la citata SOGIR SRL, secondo modalità tecniche ancora da stabilirsi.

Per quanto riguarda la distribuzione del gas, il relativo ramo di ASM SpA è destinato ad essere oggetto di rimborso da parte del gestore subentrante alla stessa ASM SpA, a fronte della gara del locale ATEM di riferimento ex DM 226 / 2011; il Consiglio Comunale potrà eventualmente deliberare specifico indirizzo circa la partecipazione di ASM SpA a detta gara; i tempi ad oggi prevedibili per l'aggiudicazione della citata gara non sono brevi.

Appare evidente che in prospettiva, tenendo conto di quanto sopra (integrazione del ciclo dei rifiuti in SOGIR; svolgimento della gara per l'affidamento della distribuzione del gas a livello di ambito), ed anche di quanto concerne la prospettiva di cessione della società ASMU SRL (totalmente controllata da ASM SpA) di cui al successivo numero 4) della presente relazione, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad ulteriori determinazioni relative ad ASM SpA in tempi ad

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

oggi non prevedibili, dipendendo da sviluppi ed evoluzioni indipendenti dalla volontà istituzionale del solo Comune di Codogno.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune, salvo quanto a seguire sub d).

d)

Anche alla luce della compagine mista della società, non risulta praticabile l'attivazione di percorsi di aggregazione tra ASM SpA e società pubbliche di cui altri Comuni siano titolari, se non con riferimento a singoli rami d'azienda.

A quest'ultimo riguardo, in particolare in tema di prospettiva di aggregazione, si rimanda a quanto sopra sub a) relativamente al ciclo dei rifiuti ed a SOGIR SRL.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...

Il Comune presidierà il rispetto delle norme di cui sopra, con l'obiettivo (da verificarsi in sede assembleare) di riduzione del compenso complessivo dell'organo amministrativo e

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

dell'organo di controllo nell'ordine del 5% a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Al fine del raggiungimento di detto obiettivo, in particolare, ASM SpA (società per azioni) dovrà essere trasformata in SRL (società a responsabilità limitata) ex art.2500 C.C. entro il 31.12.2015.

Allo stato ASM S.p.A. dispone di un Collegio Sindacale e di un Revisore (rectius: la società di revisione).

Il Collegio Sindacale esercita il "controllo" mentre la società di revisione esercita il "controllo legale dei conti" (anche ai fini della certificazione dei bilanci separati - c.d. "umbundling" - per le società verticalmente integrate che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas).

Non sussiste alcun obbligo di legge o disposizione di regolamento che imponga la forma della Società per Azioni, né ASM ha in circolazione "obbligazioni".

La trasformazione in S.r.l. non comporta obblighi in ordine alla diversa determinazione del capitale sociale nominale. Può rimanere del tutto invariato anche dopo la trasformazione.

La trasformazione, infine, non comporta alcuna mutazione:

- nei rapporti tra i soci
- nei diritti attribuiti alle quote.

Il D.L. 24/6/2014 n. 91 (convertito nella legge 11/8/2014 n. 116) ha abrogato il comma due dell'articolo 2477 che prevedeva l'obbligo della nomina "dell'organo di controllo o del revisorese il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" (Euro 120.000 ex art. 2327 c.c.).

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2477 codice civile, pertanto, la nomina del collegio sindacale o del revisore è obbligatoria solo per le società che:

- a. Sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
- b. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- c. Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435bis

I limiti della lettera c) sono: 4.400.000 di totale attivo; 8.800.000 di totale ricavi delle vendite; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Solo uno dei predetti limiti è stato superato da ASM che, pertanto, non è più tenuta alla nomina di alcun organo di controllo in caso di trasformazione in S.r.l. (organo, peraltro, in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2014).

La trasformazione in S.r.l., quando non seguita da una riduzione del capitale nominale (non necessaria nel caso di ASM) è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese.

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Con deliberazione di Consiglio Comunale 24.07.2014, n.42, sono stati approvati i seguenti indirizzi in materia di personale, cui ASM SpA si deve strettamente attenere.

Limiti assunzionali.

Divieto di assunzioni di qualsiasi tipo in caso di mancato rispetto da parte del Comune di Codogno del patto di stabilità.

L'ente controllato deve attenersi al principio di una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti e della riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, compatibilmente con le esigenze di efficienza e qualità dei servizi pubblici erogati.

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

A tal fine procede alle assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa del 60% delle cessazioni intervenute nella propria struttura nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015 e dell'80% per gli anni 2016, 2017.

L'ente controllato procede alle assunzioni a tempo determinato o flessibile, comunque denominato, nei limiti del 50% della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009.

Gli stessi limiti trovano applicazione anche per i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto.

In ogni caso, l'ente controllato che intenda:

- procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, vi provvede mediante selezione pubblica, predisposta secondo i principi fissati dall'articolo 35 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

- conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto, vi provvede in applicazione dei principi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001.

Trattamento economico personale dipendente

Salvo applicazione del CCNL di categoria (1/1/2014), il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio ed eventuali benefit, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2012.

Resta salvo quanto corrisposto per remunerare la prestazione.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio comprensivo di eventuali benefit del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo erogato per l'esercizio 2012 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le progressioni di carriera comunque denominate, avvengono mediante procedura selettiva e se disposte negli anni 2013, 2014 e 2015 hanno effetto a fini esclusivamente giuridici, per i predetti anni.

Eventuali politiche di contenimento dei costi di personale disposte per i lavoratori del comune di Codogno troveranno applicazione anche per i dipendenti dell'Ente controllato.

Adozione, per il proprio personale, di specifici codici di comportamento, in linea con quello adottato dal Comune di Codogno, nonché atti finalizzati ad assicurare la massima trasparenza in osservanza dei principi stabili dalla normativa nazionale seguendo il modello nonché il livello di dettaglio adottato dal Comune di Codogno nello sviluppo della sezione "Trasparenza" sul proprio sito istituzionale

Il Comune presiederà il rispetto degli indirizzi di cui sopra in materia di personale; inoltre si delibera l'obiettivo di contenimento dei costi totali della produzione per il 2015 (rispetto al 2014) nell'ordine del 5% in analogia a quanto previsto dall'art.8 DL 66 / 2014.

2) Società Acqua Lodigiana (SAL) SpA;

a)

SAL SpA è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

b)

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune di Codogno.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

In materia di numero di amministratori, valgono per la società interamente pubblica i limiti previsti dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012.

In materia di compensi agli amministratori, a SAL SpA si applica quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014), nonché quanto previsto dall'art.1, cc.725 e 726 Legge 296 / 2006.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale di SAL SpA, per la società vale quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010.

Il Comune, oltre a presidiare il rispetto dei limiti sopra elencati, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota di partecipazione proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nonché programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

3) SOGIR SRL

a)

Si rinvia a quanto già sopra esposto sub 1)-a).

b)

La società è in fase di avvio e, nell'ambito della prospettiva di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale, come da deliberazione di Consiglio Comunale 04.12.2014, n. 73, SOGIR acquisirà tra i rami di azienda delle principali società pubbliche operanti sul territorio (ASM Codogno ed ASTEM Lodi), ed il relativo personale.

c)

La società ha per finalità l'aggregazione del ciclo dei rifiuti oggi in capo a diversi gestori, individuati dai singoli Comuni e / o funzioni associate ex art.14, c.27bis, lettera f) DL 78 / 2010 per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; pertanto, in prospettiva SOGIR SRL non svolgerà gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal

Allegato "b" alla deliberazione C.C. 9 del 30 marzo 2015

Comune, ferma la prospettiva di migrazione alla stessa società del ramo di ASM SpA afferente il ciclo dei rifiuti.

d)

Si veda quanto sopra sub c).

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, valgono per la società interamente pubblica i limiti previsti dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012.

In materia di compensi agli amministratori, a SAL SpA si applica quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014), nonché quanto previsto dall'art.1, cc.725 e 726 Legge 296 / 2006.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale di SAL SpA, per la società vale quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010.

Il Comune, oltre a presidiare il rispetto dei limiti sopra elencati, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota di partecipazione proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo.

4) ASMU SRL

a)

ASMU SRL opera nella vendita del gas, attività di libero mercato ex art.17 DLgs 164 / 2000, e pertanto non può essere ricondotta tra le società indispensabili.

Si attiverà pertanto un'interlocuzione con il socio di minoranza della controllante ASM SpA, al fine della cessione, con procedura che massimizzi il valore di quest'ultima, dell'intera partecipazione in ASMU SRL da parte delle stessa ASM SpA, nel rispetto delle competenze degli organi come da statuto societario.

Il Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato ad esprimersi circa l'operazione di cessione, eventualmente, per quanto di competenza, con particolare riferimento alla determinazione del valore ed alle procedure di cessione nel merito.

b)

La società ha un numero di amministratori pari a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Si rinvia a quanto sopra sub a).

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...

Il Comune presiederà il rispetto delle norme di cui sopra, con l'obiettivo (da verificarsi in sede assembleare) di riduzione del compenso complessivo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nell'ordine del 5% a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014.

5) (a) Energia Ambiente Lodigiana (EAL) SpA; (b) Bellisolina SRL, EAL Compost SRL, Ecoadda SRL.

EAL SpA è società interamente pubblica (a maggioranza assoluta della Provincia di Lodi) di detenzione di partecipazioni di minoranza in società operanti nello smaltimento finale dei rifiuti. Con deliberazioni del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi (socio di maggioranza assoluta di EAL SpA) 04.09.2013, n.50 e 16.06.2014, n.23, è stata deliberata la progressiva dismissione delle società indirettamente partecipate da EAL SpA (Bellisolina SRL, EAL Compost SRL, Ecoadda SRL per cui sono in corso le relative procedure); è già intervenuta la cessione a terzi della partecipazione detenuta da EAL SpA in EAL Service SRL).

Si rinvia in ogni caso al piano di razionalizzazione ex art.1, c.611 e 612 Legge 190 / 2014 dell'Amministrazione Provinciale di Lodi.